



Comune di Proceno Provincia di Viterbo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 in data: **28.04.2025**

OGGETTO: Tariffe TARI anno 2025.-

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PINZI ROBERTO	Assente	8 - LOMBARDELLI ADIO	Presente
2 - GOBBI DEBORAH	Presente	9 - DIONISI VINCENZO	Assente
3 - ROSSI SILVIA	Presente	10 - CHERUBINI MARIO	Presente
4 - PIFFERI ALESSANDRO	Presente	11 - BARBINI ANNA MARIA	Presente
5 - RICCI MARCO	Assente	12 -	
6 - TRAMONTANA RICCARDO	Presente	13 -	
7 - SANTONI LAURA	Assente		

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Giuseppe Conte** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GOBBI DEBORAH** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti;

Uditò l'intervento del Vice Sindaco, in qualità di Presidente della seduta, il quale illustra la proposta all'ordine del giorno, spiegando che c'è stato un aumento dei costi di gestione del servizio rifiuti e che pertanto, per assicurare la copertura del costo del servizio, si è reso necessario un aumento medio delle tariffe del 9,10%;

Preso atto che non ci sono richieste di intervento;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Vista la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Visto il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2020;

Vista la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Vista la deliberazione del C.C. n. 31 del 19/07/2024 con cui è stato validato e approvato il nuovo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025, ammontante per l'anno 2025, al netto delle detrazioni, a complessivi € 118.037,00, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021 del 03.08.2021 e n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con le quali l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione e all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Visto il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate e della TEFA, il gettito TARI previsto è di euro 108.246,00;

Preso atto che si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento medio del 9,10% per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2025;

Preso atto della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che ha istituito due voci di costo:

- *UR1,a* (0,10 euro/utenza): voce destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione;
- *UR2,a* (1,50 euro/utenza): voce finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi;

Preso atto della delibera ARERA 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif che ha istituito una nuova voce di costo:

- *UR3,a* (6,00 euro/utenza): voce destinata a coprire i costi per l'applicazione del bonus rifiuti di cui all'articolo 57-bis del DL 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24, pubblicato in G.U. il 13 marzo 2025

Ritenuto avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013 che consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con votazione in forma palese per alzata di mano da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7

Favorevoli: 5

Astenuti: 2 (Barbini e Cherubini)

Contrari: 0

D E L I B E R A

- di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare** per l'anno 2025, le tariffe TARI avvalendosi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, come riportate nel prospetto che segue:

USO DOMESTICO				
Categoria	Descrizione	N.Componenti	Quota fissa	Quota variabile

1	Domestico residente	1	1,689	0
		2	1,689	0
		3	1,689	0
		4	1,689	0
		5	1,689	0
		>5	1,689	0
2	Domestico non residente	1	1,689	0
		2	1,689	0
		3	1,689	0
		4	1,689	0
		5	1,689	0
		>5	1,689	0
24	Domestico pertinenziale	1	1,407	0
		2	1,407	0
		3	1,407	0
		4	1,407	0
		5	1,407	0
		>5	1,407	0

USO NON DOMESTICO				
3	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		1,131	0
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi		1,131	0
5	Stabilimenti balneari		1,407	0
6	Magazzini, depositi, esposizioni, autosaloni		1,407	0
7	Alberghi con ristorante		2,251	0
8	Alberghi senza ristorante		2,251	0
9	Case di cura e di riposo		2,251	
10	Uffici, agenzie, studi professionali		2,251	0
11	Banche ed istituti di credito		2,251	0
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		2,251	0
13	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze		2,251	0
14	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista		2,251	0
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,407	0
16	Attività industriali con capannoni di produzione		1,689	0
17	Attività artigianali di produzione beni specifici		2,251	0
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		2,251	0

19	Bar, caffè, pasticcerie		2,251	0
20	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari		2,251	0
21	Plurilicenze alimentari e/o miste		2,251	0
22	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		2,251	0
23	Discoteche, night club		1,407	0
25	Ricovero attrezzi		1,407	0
26	Deposito		1,407	0

3. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
4. di dare atto che alla TARI si applicano le componenti di costo UR1 e UR2 come disposto dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif e UR3 come disposto dalla delibera ARERA n.133/2025/R/rif;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, con separata votazione in forma palese per alzata di mano da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7

Favorevoli: 5

Astenuti: 2 (Barbini e Cherubini)

Contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, così come riportato nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il Responsabile del Servizio
F.to Pifferi Alessandro

In merito al presente atto deliberativo è stato espresso parere in ordine alla regolarità contabile, così come riportato nelle premesse dell'atto stesso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pifferi Alessandro

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to GOBBI DEBORAH

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Conte

n. 253 Registro delle Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 06.05.2025

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Roberto Pinzi

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

1. è divenuta esecutiva il giorno 28.04.2025 :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Roberto Pinzi

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Conte